



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 22/03/2022*

*Numero Registro Dipartimento: 390*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 3135 del 23/03/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA NAVIGABILITA' DELLA FOCE DEL CANALE STOMBI NEL COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AD ISTANZA DI PARTE: VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 9 D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., VALUTAZIONE DI INCIDENZA E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE REGIONALE ALL'ESCAVO E DRAGAGGIO DI SEDIMENTI MARINI E RIPASCIMENTO DELLA SPIAGGIA, AI SENSI DELL'ART. 21 L. N. 179/2002, DELL'ART. 109 D.LGS. N. 152/2006 E DELL'ART. 5 D.M. 15 LUGLIO 2016 N. 173. PROPONENTE E TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE: COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO (CS).**

**Dichiarazione di conformità della copia informatica**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI

- lo Statuto regionale;
- l'art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale";
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.";
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30/04/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n.19 del 04/09/2001 recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- la legge regionale n. 3 del 03/02/2012 recante "Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale e attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 118 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria all'ing. Gianfranco Comito;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021, assunto ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Regione Calabria, avente ad oggetto: "Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3", con il quale la Giunta Regionale, ha tra l'altro approvato la vigente struttura della Giunta Regionale ed ha individuato, a seguito della modifica organizzativa di cui sopra e a decorrere dal 07/11/2021, per la durata di anni uno, l'ing. Gianfranco Comito Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria per l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Territorio e Territorio e Tutela dell'Ambiente";
- il D.P.G.R. n. 191 del 08/11/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Territorio e Territorio e Territorio e Tutela dell'Ambiente della Giunta della Regione Calabria all'Ing. Gianfranco Comito;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 11493 del 10/11/2021 con il quale è stato conferito all'avv. Edith Macrì l'incarico di reggenza del Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile", del Dipartimento "Territorio e Territorio e Tutela dell'Ambiente";
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 19095 del 29/11/2021 di approvazione della micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento Territorio e Territorio e Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione SVT (VIA-AIA-VI).

### VISTI ALTRESÌ

- la legge 07/08/1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la legge 31 luglio 2002, n. 179 recante "Disposizioni in materia ambientale", in particolare l'art. 21 inerente l'"Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., laddove prevede:

- all'art. 6 comma 9 e 9bis la possibilità di svolgere la valutazione preliminare anche per progetti già autorizzati le cui varianti progettuali risultino legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi;
- all'art. 56 comma 1 lettera g) che *“le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione relativi alla difesa del suolo [riguardano] in particolare la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei cordoni dunosi”*;
- all'art. 56 lett. d), che *“le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi [riguardano] in particolare la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste”*;
- all'art. 63, l'istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale;
- all'art. 65 lett. h), che il Piano di Bacino distrettuale, quale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo in materia di conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e corretta utilizzazione delle acque, deve contenere anche le indicazioni delle opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
- all'art. 109 comma 2, l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini, subordinando l'intervento ad autorizzazione dell'Autorità Competente, a tutela del corpo idrico marino, riconosciuta nelle Regioni (art. 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179);
- all'art. 109 comma 3, l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale, subordinando l'intervento ad autorizzazione dell'Autorità Competente;
- all'art. 185, comma 3, l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche, a condizione che risultino non pericolosi e il loro spostamento sia finalizzato alla gestione delle acque e dei corsi d'acqua, prevenire inondazioni ridurre gli effetti di inondazioni o di siccità, nonché ripristino dei suoli;
- all'allegato IV Parte Seconda, punti 2, 7 e 8, l'obbligo di sottoporre a Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni gli interventi assimilabili a *“l'estrazione di minerali mediante dragaggio marino e fluviale”*, le *“opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”*, le *“opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”*, nonché il *“recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari”*;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MiTE) del 30 marzo 2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome;
- la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MiTE) del 15 luglio 2016, n. 173 *“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”*;
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante *“Norme in materia di aree protette”*;
- la legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, laddove all'art. 10 viene promosso lo sviluppo delle coste attraverso il principio di pianificazione della gestione integrata delle stesse e la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare il fenomeno dell'erosione secondo principi di sviluppo sostenibile;

- il Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., inerente le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali e successive modifiche ed integrazioni di cui ai Regolamenti regionali n. 5 del 14/05/2009, n. 16 del 06/11/2009, n. 17 del 08/11/2010 e n. 1 del 09/02/2016;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VI) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI";
- la Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2013 del 11/04/2016 dell'ABR di approvazione dell'aggiornato Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- il Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto "Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI"" successivamente modificato con Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 09/09/2019;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 32 inerente "l'esercizio della navigazione nel Canale Stombi, sito nel Comune di Casano all'Ionio";
- il D.D.G. n. 14052 del 30/12/2021 di accertamento e di impegno di spesa delle somme necessarie per il funzionamento della STV e STVS presso questo Dipartimento;

#### **PREMESSO CHE**

- il Comune di Cassano All'Ionio (CS), di seguito denominato "proponente", con nota prot. n. 6552 del 03/03/2022, acquisita al prot. n. 106123 del 03/03/2022, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei sedimenti marini ai sensi dell'art. 21 della L. 179/2002, dell'art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173, per l'esecuzione di lavori di escavo e dragaggio di materiali accumulati in corrispondenza della foce del Canale Stombi e successivo ripascimento della spiaggia a lato Nord del molo Nord del medesimo Canale;
- la medesima istanza ha ricompreso la nota del medesimo proponente recante prot. n. 6602 del 03/03/2022, successivamente integrata con successiva email certificata del 03/03/2022, acquisita al prot. n. 117420 del 09/03/2022, recante richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il Canale Stombi sito nel Comune di Cassano All'Ionio, appartenente al demanio dello Stato, ai sensi della L.R. n. 32/2018, è un canale artificiale adibito formalmente alla navigazione quale via navigabile di IV classe (ex legge 2 gennaio 1910, n. 9), il cui esercizio è disciplinato dal medesimo Comune d'intesa con il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino;
- il Comune di Cassano All'Ionio, ai sensi della L.R. n. 32/2018, in qualità di ente titolare della programmazione ed esecuzione di tutte le attività e degli interventi correlati alla qualifica di via navigabile, può disciplinare, ove necessario, l'esercizio della navigazione e quanto ad esso correlato nell'ambito degli specchi acquei del complesso turistico denominato "Laghi di Sibari", di cui il Canale in argomento forma collegamento con il mare;
- la foce del Canale Stombi è costantemente occlusa per insabbiamento fino a consolidare una nuova spiaggia, emersa e sommersa, creata per l'apporto di sedimenti marini trasportati dalle correnti "long-shore" provenienti da Sud in direzione Nord trasportati dalla corrente costiera dominante lungo il cordone di basso fondale parallelo alla battigia alimentato dagli apporti detritici del fiume Crati, con contestuale erosione del litorale sul lato Nord del molo Nord del medesimo Canale;
- la costante deposizione dei sedimenti provoca una riduzione dell'efficienza di deflusso a mare delle acque con continuo pericolo di inondazione al complesso turistico "Laghi di Sibari" impedendone altresì la navigazione;
- l'intervento si prefigge, pertanto, secondo quanto esposto dagli elaborati progettuali di cui si riporta planimetria in *Allegato A* parte integrante del presente decreto, il raggiungimento di due obiettivi prioritari ed urgenti:
  - ripristinare la sezione e l'efficienza idraulica del Canale Stombi volta a garantire il libero deflusso delle acque del canale, attraverso escavo e dragaggio dell'accumulo di sabbia stimata nella sezione idraulica in corrispondenza della foce, per un quantitativo complessivo di 90.000 m<sup>3</sup>;

- contrastare il fenomeno dell'erosione del tratto di costa a Nord del molo Nord del Canale Stombi da parte dell'azione del mare, attraverso ripascimento procedendo con successivo apporto dei quantitativi di sabbia suddetti sul tratto di spiaggia emersa e sommersa immediatamente adiacente;
- i lavori in argomento sono una riproposizione di quelli già oggetto di procedura congiunta di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e a valutazione di incidenza su sito della Rete Natura 2000, conclusa con Decreto n. 385 del 20/01/2021 di questo Dipartimento, avente validità di cinque anni dalla notifica, recante la pressa d'atto del parere prot. n. 11669 espresso dalla STV nella seduta del 14/01/2021 di esclusione dalla VIA con condizioni ambientali e parere favorevole di valutazione di incidenza (VI) con prescrizioni;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il Settore n. 2 di questo Dipartimento è l'Autorità Competente al rilascio dei titoli autorizzatori ambientali di cui all'art. 21 della legge n. 173/2002 e all'art. 109 del decreto legislativo n. 152/2006 relativamente agli interventi di movimentazione di sedimenti in aree marino-costiere disciplinati dal Decreto ministeriale 15 luglio 2016 n. 173, nonché relativo agli interventi che comportano l'utilizzo in dette aree di inerti, materiali geologici, sedimenti da alvei di corsi d'acqua e canali, fatta eccezione, nel rispetto del comma 2 del medesimo art. 109, per gli interventi ricadenti, anche parzialmente, in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 "*Disposizioni per la difesa del mare*" e 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*", per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Transizione Ecologica;
- nel rispetto del comma 5-bis del suddetto articolo, le autorizzazioni sopraccitate, ad esclusione di quelle previste al comma 1 lett. b), sono istruite e rilasciate dalla stessa Autorità Competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
- l'allegato tecnico di cui al D.M. n. 173/2016, in vigore dal 21 settembre 2016, detta modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione deliberata in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (art. 4), nonché l'autorizzazione agli interventi diversi dall'immersione deliberata in mare quali il ripascimento e l'immersione in ambienti conterminati (art. 5);
- l'istanza presentata rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016, trattandosi di autorizzazione per interventi di ripascimento con materiali di cui all'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da realizzare al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991;
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione ambientale in argomento, questa Autorità Competente nel rispetto degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 173/16, con nota prot. n. 106639 del 03/03/2022 ha chiesto:
  - parere agli uffici competenti del Dipartimento regionale Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, attestante la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura;
  - valutazioni e pareri ad ARPACAL, in ordine alla caratterizzazione ambientale del materiale da movimentare e valutazione delle informazioni del monitoraggio ambientale programmato e presentato in termini di rispondenza a quanto statuito dal D.M. n. 173/2016;
- il procedimento autorizzativo in questione disciplina la compatibilità ambientale dei lavori di escavo e ripascimento nell'ambito del quadro normativo del D.M. n. 173/2016 e, pertanto, non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto richiedente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di prelievo e di ripascimento, compreso l'assenso degli enti competenti per l'utilizzo di materiale da demanio idrico e marittimo;
- il procedimento autorizzativo in questione non costituisce giudizio di merito, rimanendo a carico del soggetto richiedente ogni adempimento circa la valutazione in ordine alla effettiva efficacia degli interventi di ripascimento;
- inoltre questo Dipartimento è Autorità Competente ai fini della predisposizione dei provvedimenti conclusivi del procedimento di valutazione di impatto ambientale, all'esito dell'esame della Struttura Tecnica di Valutazione;

#### **DATO ATTO CHE**

- nel rispetto dell'art. 2 commi 2, 6 e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., i tempi di chiusura del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, ex art. 109 in oggetto, si deve concludere con

provvedimento espresso da parte di questa Autorità Competente da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda acquisita al prot. n. 106123 del 03/03/2022, salvo sospensione per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione delle integrazioni, informazioni o certificazioni di seguito indicate:

- parere favorevole del Dipartimento regionale Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione recante prot. n. 118203 del 09/03/2022;
- parere favorevole con prescrizioni di ARPACAL recante prot. n. 5525 del 11/03/2022 acquisito al prot. n. 121951 in pari data, in *Allegato B* parte integrante del presente decreto;
- per effetto della richiesta di documentazione integrativa, il procedimento ha subito una sospensione di 30 giorni, con ridefinizione del nuovo termine di conclusione al 29/04/2022;
- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-AIA-VI, nella seduta del 11/03/2022, ha espresso parere favorevole alla non assoggettabilità del progetto ad altra procedura e valutazione di incidenza, mantenendo valide le prescrizioni riportate nel parere prot. n. 11669 espresso nella seduta del 14/01/2021 confluito nel Decreto n. 385 del 20/01/2021 di esclusione dalla VIA con condizioni ambientali e parere favorevole di valutazione di incidenza, documentazione esposta in *Allegato C* parte integrante del presente decreto, avente carattere regolatore valevole nell'ambito dell'intervento oggetto della presente autorizzazione;

**RICONOSCIUTA** l'urgenza volta a ripristinare la sezione e l'officiosità idraulica del Canale Stombi, alla quale si aggiunte la necessità di mitigare il rischio di esondazione determinato dall'ostruzione della foce che non consente il deflusso in mare delle acque interne, nonché contrastare il fenomeno dell'erosione del tratto di costa a Nord del molo Nord del Canale Stombi da parte dell'azione del mare, procedendo con il successivo apporto, su un tratto di spiaggia immediatamente adiacente;

**RITENUTO**, pertanto,

- necessario concludere entro il suddetto termine previsto, il procedimento amministrativo ad istanza di parte, con rilascio di autorizzazione ambientale regionale all'escavo e dragaggio di sedimenti marini e ripascimento della spiaggia ai sensi dell'art. 21 della L. n. 179/2002, dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. 15 luglio 2016 n. 173;
- di dover adottare il parere espresso dalla STV nella seduta del 11/03/2022 e, per l'effetto, di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità del progetto ad altra procedura mantenendo valide le prescrizioni riportate nel parere prot. n. 11669 espresso nella seduta del 14/01/2021 confluito nel Decreto n. 385 del 20/01/2021;

**DICHIARATA** l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

#### **ATTESTATO**

- che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- fatta salva la pubblicazione sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, non si procederà con la pubblicazione del presente atto in conformità alla normativa in materia di trasparenza, in quanto il decreto non contiene informazioni, documenti e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al Capo II (organizzazione e attività delle p.a.), Capo III (uso di risorse pubbliche), Capo IV (prestazioni offerte e servizi erogati) e Capo V (settori speciali) del D.Lgs. n. 33/2013;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, alla stregua della legittimità, completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo,

#### **DECRETA**

**1) Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

**2) Di autorizzare** il Comune di Cassano All'Jonio (CS), proponente e titolare dell'autorizzazione in oggetto ad effettuare, le attività di seguito indicate secondo la planimetria esposta in *Allegato A* parte integrante del presente decreto:

- a) **ripristinare la sezione e l'officiosità idraulica del Canale Stombi volta a garantire il libero deflusso delle acque del canale, attraverso escavo e dragaggio dell'accumulo di sabbia stimata nella sezione idraulica in corrispondenza della foce, per un quantitativo complessivo di 90.000 m<sup>3</sup>;**
- b) **contrastare il fenomeno dell'erosione del tratto di costa a Nord del molo Nord del Canale Stombi da parte dell'azione del mare, attraverso ripascimento procedendo con successivo apporto dei quantitativi di sabbia suddetti sul tratto di spiaggia emersa e sommersa immediatamente adiacente;**

**3) Di stabilire** che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del proponente titolare dell'autorizzazione, degli **adempimenti procedurali** di seguito indicati:

- a) acquisire ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di prelievo di materiale e di ripascimento, anche per la deposizione frazionata dei suddetti quantitativi da svolgere entro il termine di validità della presente autorizzazione di cui al successivo punto 10;
- b) comunicare a questa Autorità Competente, ad ARPACAL ed alla Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro, prima dell'avvio dei lavori, la data di avvio delle operazioni di prelievo del materiale risultante dal relativo verbale di consegna sottoscritto con l'esecutore dei lavori, da presentare in copia corredato da relativo cronoprogramma previsionale dei lavori;
- c) comunicare eventuali modifiche apportate alle modalità di effettuazione dei lavori, rispetto a quelle rese note in sede di istanza, laddove variazioni significative dell'intervento dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame da parte di questa Autorità Competente;
- d) comunicare eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione ai lavori autorizzati e comunque ad essi connessi;
- e) comunicare eventuali situazioni di criticità ambientale riscontrate nel corso dei lavori di prelievo, trasporto e deposizione del materiale, onde poter consentire l'esecuzione di ulteriori accertamenti analitici e successiva verifica di compatibilità ambientale;
- f) comunicare la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato da presentare in copia con indicazione dei metri cubi di materiale effettivamente depositati sul sito di destinazione;
- g) in caso di necessità di integrazione dei volumi da movimentare rispetto a quelli autorizzati, eseguire le necessarie indagini supplementari presentando nuova istanza da inviare a questa Autorità Competente;
- h) aggiornare la scheda di inquadramento dell'area di escavo ogni ventiquattro mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano aver determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali;
- i) trasmettere le risultanze dei monitoraggi ambientali e di valutazione dell'efficacia dell'intervento di ripascimento per come previsto nel progetto presentato, mediante relazioni tecniche, entro i termini di seguito indicati:
  - per il monitoraggio delle attività di escavo e di ripascimento (quest'ultimo in corso d'opera e post operam): 90 (novanta) giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori, da inviare a questa Autorità Competente e ad ARPACAL;
  - per il monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento di ripascimento: entro 90 giorni successivi al completamento del monitoraggio da eseguire su 24 mesi, questi ultimi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a completamento del volume complessivo autorizzato per il ripascimento;
- j) custodire gli elaborati progettuali, nonché ogni altra comunicazione/autorizzazione o titolo abilitativo comunque ottenuti, sul luogo dei lavori a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.

**4) Di stabilire** che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del proponente e titolare dell'autorizzazione, delle seguenti **prescrizioni tecniche ed operative**:

- a) i lavori autorizzati devono avvenire in conformità agli elaborati progettuali depositati ed acquisiti agli atti di questa Autorità Competente;
- b) nel rispetto del par. 2.6.1. dell'allegato tecnico del D.M. n. 173/2016, i lavori di ripascimento costiero devono avvenire al di fuori della stagione balneare (01 maggio – 30 settembre) come definita dall'art. 2 co. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 116/2008;
- c) i lavori di prelievo del materiale devono:

- c.1) rispettare la profondità massima di escavo/dragaggio prevista da progetto al fine di non alterare l'equilibrio dei fondali marini dell'area di prelievo;
- c.2) essere subordinati, in caso di escavo, all'eliminazione di eventuali rifiuti antropici rinvenuti in loco ovvero di sostanze organiche (vegetazione) presenti nello strato superficiale dell'area di prelievo;
- c.3) essere eseguiti con l'adozione di tutte le misure necessarie a limitare la torbidità delle acque nella spiaggia sommersa e la risospensione degli eventuali materiali fini nella colonna d'acqua;
- c.4) essere eseguiti in condizioni di mare calmo e quindi in situazione di corrente quasi nulla;
- c.5) limitare ogni tipo di variazione morfologica con formazione di depressioni e solchi generati dall'azione diretta dei mezzi utilizzati;
- d) i lavori di deposizione del materiale devono:
  - d.1) salvaguardare e conservare i sistemi dunosi laddove presenti;
  - d.2) evitare squilibri nei tratti costieri contermini scongiurando contrasti con le regole relative agli ambiti costieri di riferimento per la realizzazione di futuri interventi di difesa della costa eventualmente programmati;
  - d.3) essere completati con il ristabilimento dello stato naturale dei luoghi e la loro percezione paesaggistica, riducendo gli smottamenti di sabbia, riconsegnando la spiaggia fruibile e livellata priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto terrestri;
- e) durante i lavori di prelievo, trasporto e deposizione del materiale, devono essere adottate le seguenti misure:
  - e.1) messa in opera del piano di monitoraggio articolato in fasi distinte, in corso d'opera e post operam, secondo gli elaborati progettuali presentati;
  - e.2) con riferimento al precedente punto, valutare le entità degli effetti sul comparto abiotico e biotico (biodisponibilità, biomaker e saggi biologici per gli effetti tossici a breve o lungo termine, biocenosi); tali indagini devono riguardare la valutazione dei possibili impatti sulla colonna d'acqua e/o sul fondale, privilegiando l'utilizzo di bioindicatori;
  - e.3) qualora in corso d'opera, si verificano superamenti dei valori ambientali di riferimento definiti nel piano di monitoraggio ante operam, introdurre, previo concordamento con ARPACAL, adeguate misure di mitigazione ed eventualmente intensificare le frequenze di rilevamento previste nel citato piano;
  - e.4) provvedere, in caso di rinvenimenti di specie di flora e fauna di rilevante interesse naturalistico, alla loro custodia temporanea e al reinserimento di concerto con gli enti competenti;
  - e.5) garantire tracciati temporanei di accesso idonei per i mezzi e le macchine utilizzate per il trasporto dei materiali, evitando, nella loro realizzazione, l'utilizzo di materiali inerti prelevati da altri siti, al fine di escludere fenomeni di schiacciamento che possono compattare il suolo e distruggere le comunità vegetali;
  - e.6) limitare la rumorosità ricorrendo anche a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo nel rispetto dell'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2009 n. 34 relativa alle norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente;
  - e.7) evitare la contaminazione dell'ambiente marino da potenziali inquinanti (lubrificanti, idrocarburi, scarichi di fanghi di dragaggio, ecc.), dovuti alla movimentazione dei mezzi marittimi e dei mezzi terrestri, nonché gli impatti sui fondali e sull'habitat marino in genere;
  - e.8) evitare ogni tipo di contaminazione del suolo causata dalle attività di terra;
  - e.9) evitare il deposito temporaneo di attrezzature nelle aree di pregio naturalistico e paesaggistico che caratterizzano il tratto di spiaggia e le zone limitrofe;
  - e.10) garantire l'impermeabilizzazione del fondo delle eventuali aree destinate allo stoccaggio di rifiuti di cantiere, mediante telo o altri idonei sistemi di contenimento;
  - e.11) limitare la produzione di rifiuti, di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera, controllando tali contributi emissivi mediante l'adozione di accorgimenti di buona pratica cantieristica;
  - e.12) garantire lo smaltimento, secondo la vigente normativa, di eventuali rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere;
  - e.13) predisporre eventuali accertamenti tecnici e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio ed elaborazioni di documentazioni tecniche, qualora richieste in occasione delle verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni.

**5) Di recepire** e, per effetto, di stabilire che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del proponente e titolare dell'autorizzazione, delle **prescrizioni** date da ARPACAL con nota recante prot.

n. 5525 del 11/03/2022 acquisito al prot. n. 121951 in pari data, in **Allegato B** parte integrante del presente decreto;

**6) Di adottare** il parere espresso dalla STV nella seduta del 11/03/2022 e, per l'effetto, di esprimere parere favorevole alla non assoggettabilità del progetto ad altra procedura mantenendo valide le prescrizioni riportate nel parere prot. n. 11669 espresso nella seduta del 14/01/2021 confluito nel Decreto n. 385 del 20/01/2021 di esclusione dalla VIA con condizioni ambientali e parere favorevole di valutazione di incidenza, documentazione esposta in **Allegato C** parte integrante del presente decreto, avente carattere regolatore valevole nell'ambito dell'intervento oggetto della presente autorizzazione;

**7) Di stabilire altresì** che rimangono valide ed applicabili le prescrizioni espresse nel parere (VIA – VI) prot. n. 11669 del 14/01/2021 sopra richiamato;

**8) Di riconoscere, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 173/2016, la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro;** pertanto, qualora si verificino situazioni di emergenza nell'area di prelievo o di immersione, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione, la medesima Autorità potrà procedere, con provvedimento motivato, alla immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Autorità Competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, fermo restando in capo alla medesima Autorità - in conformità al dettato dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

**9) Di demandare,** nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 173/2016, le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ad ARPACAL che, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, ne comunicherà le risultanze a questa Autorità Competente.

**10) Di definire** l'efficacia e l'esecutività del presente decreto per come segue:

- a) l'autorizzazione concessa con il presente decreto è **valida fino al 04/01/2023**, corrispondente al termine di validità della caratterizzazione ambientale dei materiali;
- b) su richiesta da parte del proponente e titolare dell'autorizzazione a questa Autorità Competente, la validità della presente autorizzazione potrà essere prorogata per un ulteriore anno previa estensione della validità delle risultanze analitiche, con la sola ripetizione delle analisi fisiche ed ecotossicologiche, nel rispetto delle indicazioni di cui al par. 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016 ed in presenza di scheda di inquadramento dell'area di escavo aggiornata per come indicato alla lettera g) degli adempimenti procedurali sopra esposti;
- c) nel rispetto dell'art. 7 del D.M. n. 173/2016, l'autorizzazione concessa con il presente decreto potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze delle degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni suddette o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;
- d) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., l'efficacia del presente decreto può essere sospesa da questo Dipartimento competente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario che sarà indicato con successivo atto;
- e) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., il termine della sospensione potrà essere prorogato da questo Dipartimento per una sola volta e comunque non oltre i diciotto mesi dal momento dell'adozione del presente decreto autorizzativo, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;

- f) nel rispetto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere revocato da questo Dipartimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del decreto;
- g) nel rispetto dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere annullato d'ufficio per motivi di interesse pubblico;
- h) l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Dipartimento per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento del presente decreto;
- i) il proponente e titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questa Autorità Competente da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto.

**11) Di notificare** il presente decreto al proponente e titolare dell'autorizzazione, al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro, al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino, all'ARPACAL sede centrale di Catanzaro e Dipartimento Provinciale di Cosenza (unitamente agli elaborati progettuali acquisiti in sede di istanza).

**12) Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

**13) Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**GUGLIUZZI LUIGI**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**MACRI' EDITH**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**COMITO GIANFRANCO**  
(con firma digitale)